

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

Scuola dell'Infanzia • Primaria • Secondaria di I grado

VIA FIRENZE, 1 – 35018 SAN MARTINO DI LUPARI – PD

Tel. 049 5952124 - www.icsanmartinodilupari.edu.it – C.F. 81001730282

Email PDIC838004@istruzione.it - Pec PDIC838004@pec.istruzione.it – Codice Univoco Ufficio_UFYMW

Prot. (vedi segnat

Data (vedi segnat

Agli Alunni e ai Genitori/Tutori

Ai Docenti

Ai Coordinatori di Classe

Scuola secondaria di I grado “C.C. Agostini”

Alla Segreteria – Ufficio alunni

Al Registro elettronico

Al Sito

Agli Atti

Oggetto: Scuola secondaria di I grado. Assenze e validità dell'anno scolastico (limite massimo ore di assenza). Informativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** l'art. 5 del DPR 89/2009 recante “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;
- VISTO** l'art. 14 del DPR 275/99 recante “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;
- VISTA** la C.M. n. 20 prot. n. 1483 del 04/03/2011 avente per oggetto “*Validità anno scolastico per valutazione alunni*”;
- VISTO** l'articolo 11, co 1, del Dlgs 59/2004 recante “*Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. n. 59 del 2004, e successive modificazioni*”;
- VISTO** l'art. 5 comma 1 del D.Lgs 62/2017 recante “*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO** l'art. 12 del DL del 15/09/2023 n. 123, approvato dalla Camera dei deputati l'8 novembre 2023, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” cosiddetto Decreto Caivano;
- VISTA** la Legge 13/11/2023, n. 159 di conversione, con modificazioni, del DL 15/09/2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”;
- VISTO** il documento “La Valutazione”, adottato con delibera n. 26 del 11.12.2024 dal Collegio dei Docenti e inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa a.s. 2025/2028, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.

83 del 12/12/2024;

CONSIDERATO

che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni, comprensivo di tutte le discipline;

INFORMA

gli alunni, i genitori/tutori e i docenti della scuola secondaria di I grado che

A. nella seduta del 2 settembre 2025 con delibera n. 2 il Collegio dei Docenti ha approvato la suddivisione dell'anno scolastico in **due quadrimestri**:

I QUADRIMESTRE - da mercoledì 10 settembre 2025 a venerdì 23 gennaio 2026;

II QUADRIMESTRE - da lunedì 26 gennaio 2026 a venerdì 5 giugno 2026.

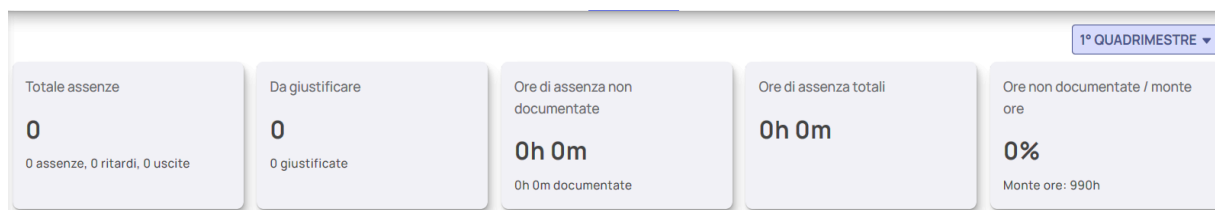
B. ai fini della **validità dell'anno scolastico**,

- la normativa prevede **la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale complessivo**;
- il **numero massimo di assenze consentito è pari a 247 ore annue circa** (41 giorni) su un monte ore di 990 ore;
- il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'**ESCLUSIONE** dallo scrutinio finale e la **NON AMMISSIONE** alla classe successiva o all'esame finale di Stato;
- sono computate come **ore di assenza**:
 - le entrate alla seconda ora di lezione o successive;
 - le uscite anticipate;
 - l'astensione dalle lezioni;
 - le sanzioni disciplinari con allontanamento dalla comunità scolastica.
- la normativa prevede la possibilità che *"le Istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, (...) motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati"*.

Il Collegio docenti ha previsto le seguenti **DEROGHE** ai limiti di assenze previste per casi eccezionali, certi e documentati (Rif. Documento La valutazione - delibera n. 26 del 11.12.2024):

1. *gravi motivi di salute adeguatamente documentati;*
2. *terapie e/o cure programmate;*
3. *partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;*
4. *adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);*
5. *gravi motivi familiari appurati, per es. separazione dei genitori in atto, familiari con gravi patologie in corso fino al secondo grado;*
6. *casi di alunni che hanno effettuato uno o più trasferimenti da un istituto all'altro nel corso dell'anno scolastico (alunni stranieri, alunni spettacoli viaggianti, ...);*
7. *alunni provenienti da paesi stranieri che si sono iscritti in corso d'anno.*

C. tutte le assenze oggetto di deroga devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente documentate al rientro dell'alunno mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti. **I genitori hanno la possibilità di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli accedendo al Registro Elettronico** e cliccando alla voce **"Assenze"** comparirà la seguente schermata:



- D.** in presenza di reiterate assenze ingiustificate durante il corso dell'anno scolastico, i consigli di classe sono tenuti ad assumere le iniziative più idonee al fine di contenere il fenomeno riscontrato e, quindi, di prevenire una possibile elusione dell'obbligo di istruzione. In caso di persistenza delle assenze, provvederà ad informare le autorità comunali per l'attivazione delle procedure di ammonizione.
- E.** **tutti i docenti sono tenuti ad una attenta, corretta e puntuale registrazione delle presenze e assenze degli alunni nel registro elettronico della classe**, che costituisce a tutti gli effetti il documento ufficiale della classe, mentre **i docenti coordinatori di classe** devono verificare periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando il numero di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

Dott. Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa